



Data 9 MAG. 2018 Protocollo N° 170388 Class: C. 101.01.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Alternanza scuola – lavoro. Sorveglianza sanitaria.

Al Coordinatore della Commissione Salute
Regione Piemonte

SEDE

La legge 107/2015 per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha disposto che, dal 2016, i percorsi di alternanza scuola-lavoro (AS-L) siano attuati negli istituti tecnici e professionali e nei licei nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi.

Il recente Decreto 3 novembre 2017, n. 195 del MIUR *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.”* (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017), al comma 5 dell'art. 5 *“Salute e sicurezza”*, dispone che **“Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti”**.

Considerato:

- ✓ l'art. 41 D.Lgs. 81/2008 che dispone che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal Medico Competente, indicando nell'art. 39 comma 2, lettere a), b), c) le figure professionali che, in possesso di idonei requisiti e titoli, possono svolgerne il ruolo per conto del datore di lavoro;
- ✓ l'art.39 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che dispone *“il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”*;
- ✓ l'art. 41 comma 2-bis D. Lgs. 81/2008 che dispone *“le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni*

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



dell'articolo 39, comma 3";

✓ che la sorveglianza sanitaria non si esaurisce nell'effettuazione di visite mediche, ma integra in sé l'attività di collaborazione alla valutazione dei rischi dell'azienda, ovvero la visita *critica* degli ambienti di lavoro.

Stante quanto definito dall'art 2 D.Lgs 77/2015 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), ovvero che l'alternanza:

- ✓ è caratterizzata da tempi brevi, cioè 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei suddivisi in tre anni,
- ✓ è articolata in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro,
- ✓ prevede compiti in affiancamento e non di svolgimento diretto.

Nel confronto operato nell'ambito del Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica e del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, è stato condiviso che il livello di esposizione degli studenti a eventuali fattori di rischio sia da considerare significativamente contenuto e tale da ritenere che non vi siano le condizioni per cui ricorre l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria.

Qualora si ritenga che il percorso in azienda proposto allo studente possa esporlo a fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria si rende necessaria, si ritiene auspicabile che la scuola proceda all'individuazione di una diversa esperienza. Ove ciò non sia possibile, si suggerisce **fatto salvo quanto sopra espresso, ovvero che si proceda alla scelta di una diversa esperienza**, che il Medico Competente del soggetto ospitante possa fare una propria valutazione attuando eventualmente la sorveglianza sanitaria. Il tutto va definito, anche per gli aspetti economici, nell'ambito della convenzione che regola il rapporto tra scuola e soggetto ospitante.

Si chiede cortesemente di trasmettere le considerazioni espresse ai Ministeri competenti (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute).

Cordiali saluti.

COORDINAMENTO INTERREGIONALE
AREA PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Il Coordinatore

- Dr.ssa Francesca Russo -

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it